



## **REGOLAMENTO IN MATERIA DI ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI**

Delibera del Consiglio di Amministrazione della Banca del 23 giugno 2009

1° aggiornamento del 23 novembre 2010

2° aggiornamento del 18 giugno 2012

3° aggiornamento del 23 aprile 2013

4° aggiornamento del 6 settembre 2016

5° aggiornamento del 21 settembre 2017

6° aggiornamento del 20 dicembre 2017

7° aggiornamento del 22 novembre 2019

**8° aggiornamento del 26 novembre 2021**

Il presente Regolamento rientra tra i documenti inclusi nel Progetto di Governo Societario

## Sommario

1. PREMESSA.....	3
2. FONTI NORMATIVE.....	5
3. AMBITO DI APPLICAZIONE.....	6
4. DEFINIZIONI .....	7
5. ENTITA' ORGANIZZATIVE INTERESSATE.....	14
6. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI .....	16
6.1 Limiti all'assunzione di attività di rischio .....	17
6.2 Superamento dei limiti all'assunzione di attività di rischio .....	18
6.3 Operazioni creditizie non effettuabili con Soggetti Collegati .....	18
7. IL RUOLO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI .....	20
8. PROCEDURA ORGANIZZATIVA PER LA GESTIONE DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI.....	21
8.1 Censimento dei Soggetti Collegati e dei soggetti a cui si applicano solamente le disposizioni di cui all'art. 2391 del Codice civile .....	21
8.2 Le operazioni con Soggetti Collegati.....	26
<b>8.2.1 Le operazioni con Soggetti Collegati di natura creditizia .....</b>	<b>26</b>
<b>8.2.2 Le operazioni con Soggetti Collegati aventi natura diversa da quella creditizia .....</b>	<b>30</b>
<b>8.2.3 Le operazioni di importo esiguo e le operazioni ordinarie.....</b>	<b>30</b>
<b>8.2.5 Le operazioni di competenza assembleare .....</b>	<b>30</b>
<b>8.2.6 Le delibere quadro.....</b>	<b>31</b>
<b>8.2.7 Le operazioni concluse con il Personale Rilevante .....</b>	<b>31</b>
<b>8.2.8 Le operazioni rientranti nel perimetro dell'art. 2391 del Codice civile .....</b>	<b>32</b>
8.3 La gestione delle operazioni dopo la loro approvazione ed esecuzione .....	33
8.4 Schema riepilogativo dell'iter di gestione delle operazioni.....	34
8.5 Informativa agli Organi Aziendali sulle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati.....	35
9. INFORMATIVA AL PUBBLICO ED ALLE AUTORITA' DI VIGILANZA SULLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI .....	35
9.1 Obblighi informativi previsti dalla Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche. ....	35
9.2 Obblighi informativi previsti dalle Disposizioni della Banca d'Italia del 12 dicembre 2011 .....	37
10. CONTROLLI.....	38

# 1. PREMESSA

Il presente Regolamento interno in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nelle operazioni con Soggetti Collegati (nel seguito il “**Regolamento**”) è adottato dal Consiglio di Amministrazione della SANFELICE 1893 Banca Popolare (nel seguito la “**Banca**”) in attuazione di quanto previsto dal Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal Provvedimento della Banca d’Italia del 12 dicembre 2011 in materia di “Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati” inserito all'interno delle Disposizioni di vigilanza per le banche (Parte Terza, Capitolo 11 della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive modifiche).

Il tema è altresì trattato da altre fonti normative, per la cui elencazione è fatto rinvio al successivo capitolo 2, che mirano a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esponendo la Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, nonché potenziali danni per depositanti ed azionisti.

Il Regolamento disciplina l’individuazione, l’approvazione e l’esecuzione delle operazioni con Soggetti Collegati poste in essere dalla Banca direttamente o indirettamente, individuando regole interne idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sia sostanziale che procedurale delle operazioni stesse, nonché a stabilire le modalità di adempimento dei relativi obblighi informativi, ivi compresi quelli previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti ed applicabili.

Il Regolamento è stato impostato in ossequio a quanto stabilito dalla Policy in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca (la “**Policy**”) ed è stato predisposto assicurando il diffuso coinvolgimento degli organi di amministrazione, di controllo, degli Amministratori Indipendenti e delle principali funzioni interne della Banca.

Il presente aggiornamento è stato sottoposto all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, che vede la presenza sia degli Amministratori Indipendenti, sia dei componenti effettivi del Collegio Sindacale e, pertanto, non è risultato necessario raccogliere il preventivo parere favorevole da parte degli stessi, anche in virtù della considerazione che le modifiche apportate non sono di carattere sostanziale.

Ulteriori modifiche e/o integrazioni al presente Regolamento che si rendessero necessarie a seguito di nuove disposizioni normative e regolamentari, ovvero che si rendessero opportune in considerazione dell’operatività della Banca sono di competenza del Consiglio di Amministrazione della Banca. In caso di modifiche e/o integrazioni di carattere sostanziale, il Consiglio di Amministrazione delibera previo parere vincolante del Collegio Sindacale e degli Amministratori Indipendenti della Banca. Il presente Regolamento è di norma sottoposto a revisione triennale.

Il Regolamento è oggetto di pubblicazione sul sito internet della Banca [www.sanfelice1893.it](http://www.sanfelice1893.it), fermo l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito internet medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'art. 2391-bis del Codice civile.

Il presente Regolamento sostituisce con decorrenza immediata il documento denominato "Regolamento di Gruppo in materia di attività di rischio e conflitti di interessi nelle operazioni con soggetti collegati" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca del 22 novembre 2019.

## 2. FONTI NORMATIVE

Il presente Regolamento è stato predisposto nel rispetto delle seguenti fonti normative esterne:

- Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni in materia di operazioni con parti correlate (nel seguito “Regolamento CONSOB n. 17221”);
- Codice civile: artt. 2373, 2391, 2391-bis, 2427, n. 22-bis e 2539 che trattano la materia connessa ai conflitti d’interesse, al potere di fatto ed all’influenza dominante;
- Istruzioni di Vigilanza per le Banche emanate dalla Banca d’Italia con Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 e successivi aggiornamenti (nel seguito le “Istruzioni di Vigilanza”), con particolare riferimento alle obbligazioni indirette degli esponenti bancari;
- Disposizioni di Vigilanza per le Banche di cui alla Circolare n. 285 del 17/12/2013 e successive modifiche (nel seguito “Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia”). In particolare, è fatto riferimento alla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1 recante “Governo Societario” e Parte terza, Capitolo 11 recante “Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di Soggetti Collegati”;
- TUF - Testo unico della Finanza D.Lgs. 58/98: con particolare riferimento agli articoli 93 (definizione di controllo), 150 (informativa che i consiglieri devono fornire nei confronti del proprio organo e del Collegio Sindacale sulle operazioni nelle quali si trovano in conflitto di interessi), 116 (strumenti finanziari diffusi tra il pubblico);
- Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 recante “Indicazioni e orientamenti per l’applicazione del Regolamento sulle operazioni con parti correlate adottato con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato”;
- TUB – D. Lgs 385/93 - con particolare riferimento agli articoli 53 e 136;
- Deliberazione del CICR del 29 luglio 2008, n. 277 che disciplina le attività di rischio ed altri conflitti d’interessi delle banche e particolarmente il tema delle attività di rischio nei confronti delle parti correlate e dei soggetti ad esse connessi;
- lo IAS 24 (informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate) e lo IAS 28 (contabilizzazione delle operazioni con le cosiddette società collegate), il primo modificato in data 19 luglio 2010 con Regolamento UE n. 632/2010 ed entrato in vigore a partire dall'esercizio 2011;
- il principio contabile internazionale IFRS 10 (Bilancio consolidato) e IFRS 11 (Accordi per un controllo congiunto) a cui si fa riferimento all’interno del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche ed integrazioni per la definizione di controllo e controllo congiunto;
- Direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, riguardante l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti ("SRD II");
- Circolare della Banca d'Italia n. 154 del 22 novembre 1991 recante “Segnalazioni di vigilanza delle istituzioni creditizie e finanziarie. Schemi di rilevazione e istruzioni per l'inoltro dei flussi informativi”, aggiornamento n. 50 del 19 marzo 2013 che ha introdotto i necessari adeguamenti connessi all'emanazione della normativa prudenziale in materia di attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati;
- Circolare della Banca d'Italia n. 155 recante “Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali”, aggiornamento n. 15 del 19 marzo 2013 che ha introdotto per le banche ed i gruppi bancari nuove evidenze informative in materia di fidi a soggetti collegati.

### 3. AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni normative della Banca d'Italia sono denominate "attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati". Con il termine "soggetti collegati" si intendono le cosiddette parti correlate ed i soggetti ad esse connessi. Ne deriva che definendo correttamente le une e gli altri è possibile delimitare il "**perimetro dei Soggetti Collegati**" che, unitamente ai soggetti ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 2391 del codice civile, rappresentano l'oggetto del presente Regolamento.

L'individuazione del perimetro dei soggetti sopra menzionati costituisce una scelta preliminare per l'intera regolamentazione. Con riferimento ai Soggetti Collegati, non essendo completamente coincidenti, occorre tenere conto di entrambe le normative (Banca d'Italia e Consob), in considerazione del fatto che la Banca, come già previsto nelle precedenti versioni del presente Regolamento, ha deciso, in via prudenziale, che, in caso di differenza tra le due fonti normative, debba essere sempre presa in considerazione la più restrittiva o prudenziale.

Fra le parti correlate, in considerazione dell'attuale struttura ed operatività della Banca, particolare interesse riveste la categoria degli esponenti aziendali, per i quali continuano ad essere in vigore anche le norme discendenti dall'art. 136 del TUB.

Nei successivi capitoli saranno innanzitutto identificate le parti correlate ed i soggetti ad esse connessi, per poi descrivere e distinguere le procedure operative a seconda della tipologia di soggetto e dell'entità dell'operazione.

Le definizioni che seguono sono funzionali ad una corretta, coerente e prudenziale applicazione della procedura e, quindi, potrebbero essere previsti casi in cui, per un determinato soggetto, sia applicabile, dal punto di vista aziendale, una procedura diversa da quella prevista dalla norma e, qualora ciò avvenga, più restrittiva. Questo è il caso, ad esempio, della decisione della Banca di confermare, come già previsto nelle precedenti versioni del presente Regolamento, la competenza esclusiva al Consiglio di Amministrazione della Banca a deliberare in materia di operazioni di tutti i Soggetti Collegati e di tutti i soggetti a cui sono applicabili esclusivamente le disposizioni dell'art. 2391 del codice civile (anche se l'attuale quadro normativo consente di delegare ad altri organi, come ad esempio il Comitato Esecutivo, il potere di delibera di tali operazioni) a prescindere dal loro controvalore. Un altro esempio è rappresentato dalle operazioni riferite agli stretti familiari dell'esponente aziendale, per la gestione delle quali è sempre prevista l'applicazione della procedura derivante dall'art. 136 del TUB<sup>1</sup>.

---

1 Il tema delle operazioni compiute dai familiari degli esponenti aziendali rientra nell'ambito delle cosiddette "obbligazioni indirette", che identificano una fattispecie in cui il rapporto obbligatorio, pur se riferito ad un soggetto (il familiare) diverso dall'esponente aziendale, di fatto viene ad instaurarsi in capo a quest'ultimo. Le Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia prevedono che in questi casi l'esponente aziendale dichiari al Consiglio di Amministrazione se l'operazione posta in essere dal proprio familiare costituisca o meno un'obbligazione indiretta. Da qui la scelta della Banca di superare questo passaggio e di far sempre ricadere l'obbligazione del familiare dell'esponente aziendale nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB.

## 4. DEFINIZIONI

All'interno del presente Regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

1. **“Parte Correlata”**. In base al Regolamento CONSOB n. 17221 nella definizione di “parte correlata” sono inclusi i soggetti definiti come tali dai principi contabili internazionali (IAS 24). In particolare, ai fini del presente Regolamento sono considerati come parti correlate i soggetti di seguito indicati:

1.1. gli esponenti aziendali della Banca, per tali intendendosi i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca. La definizione comprende, in particolare, i componenti del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, inclusi quelli supplenti<sup>2</sup>, il Direttore Generale ed i Vice Direttori Generali della Banca;

1.2. un soggetto legato ad uno o più esponenti aziendali da un rapporto tale che, delle sue obbligazioni, detto o detti esponenti sia o siano tenuti a rispondere personalmente ed illimitatamente. La presente ipotesi ricorre allorché tale soggetto sia:

- una società semplice o in nome collettivo della quale l'esponente sia socio;
- una società in accomandita semplice od in accomandita per azioni della quale egli sia socio accomandatario;
- una società di capitali di cui l'esponente sia unico azionista, limitatamente alle previsioni dell'art. 2325, comma 2, del Codice civile (“mancato versamento del capitale sociale e fino a che non sia attuata la pubblicità prescritta dall'art. 2362 del codice civile);
- un soggetto in relazione al quale la Banca, ai fini della concessione al medesimo di un affidamento, abbia ottenuto una garanzia reale o personale da parte di un esponente aziendale della Banca.

1.3. i dirigenti con responsabilità strategiche della Banca, per tali intendendosi i soggetti, diversi dagli esponenti aziendali, che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Banca. Vista l'inclusione del Direttore Generale e dei Vice Direttori Generali tra gli esponenti aziendali non sono presenti al momento altri soggetti qualificabili come dirigenti con responsabilità strategiche;

1.4. il “partecipante”, vale a dire il soggetto che detiene una partecipazione almeno pari al 10% del capitale o delle azioni con diritto di voto, che esercita i diritti ad essa inerenti, nonché chi comunque detenga il controllo della Banca, anche congiuntamente con altri, o sia in grado di esercitare un'influenza notevole sulla Banca. Anche la figura del partecipante non rileva ai fini del

---

<sup>2</sup> L'inclusione dei Sindaci supplenti nel perimetro degli esponenti aziendali e, di conseguenza, delle parti correlate, deriva da una precisa indicazione in tal senso contenuta nella Circolare 229 della Banca d'Italia (si veda il Titolo II, Capitolo 3, Sezione II recante “Obbligazioni degli Esponenti”).

presente Regolamento vista l'attuale natura giuridica della Banca, che prevede il limite massimo dell'1,00% al possesso azionario da parte del socio/azionista;

1.5. il soggetto, diverso dal "partecipante", in grado di nominare, da solo, uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi ad oggetto o per effetto l'esercizio di diritti o di poteri;

1.6. una società o un'impresa, anche costituita in forma non societaria, su cui la Banca è in grado di esercitare il controllo, anche in forma congiunta, o un'influenza notevole;

1.7. i soggetti che partecipano ad una "joint venture" assieme alla Banca;

1.8. un fondo pensionistico complementare, collettivo o individuale, italiano o estero, costituito dalla Banca a favore dei propri dipendenti o di una qualsiasi entità ad essa correlata.

Per quanto concerne gli Esponenti aziendali (Amministratori, Sindaci e componenti della Direzione Generale) il Regolamento CONSOB n. 17221 prevede la figura dei cosiddetti "Amministratori coinvolti nell'operazione" e dei "Consiglieri coinvolti nell'operazione", cioè gli amministratori che abbiano nell'operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della società. Ai sensi del presente Regolamento, tali figure sono già incluse nel perimetro delle Parti Correlate essendo coincidenti con quelle del Consigliere di Amministrazione (si veda il precedente punto 1.1).

**2. "Soggetti Connessi".** Sono considerati soggetti connessi i soggetti di seguito indicati:

2.1. le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate da una parte correlata;

2.2. i soggetti che controllano una parte correlata di cui ai precedenti punti 1.4) e 1.5), ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;

2.3. gli stretti familiari di una parte correlata, le società o imprese da essi controllate. Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la Banca. Ai fini del presente Regolamento rientrano in ogni caso tra gli stretti familiari di una parte correlata i parenti fino al secondo grado<sup>3</sup>, il coniuge non legalmente separato, il convivente *more uxorio*, i figli di quest'ultimo, nonché le persone a carico della parte correlata e del convivente *more uxorio*. Per quanto non si tratti di soggetti collegati ai sensi della presente disciplina, la Banca censisce come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini fino al secondo grado<sup>4</sup> e tiene tali

---

3 Ai sensi dell'art. 74 c.c., la "parentela" è il rapporto giuridico che intercorre fra persone che discendono da uno stesso stipite e quindi legate da un vincolo di consanguineità. Essa si suddivide in parentela in linea retta, riferita a coloro che discendono l'uno dall'altro e parentela in linea collaterale, riferita a coloro che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'uno dall'altro. Pertanto, devono considerarsi parenti (in linea retta e collaterale) entro il secondo grado rispetto alla parte correlata: i nonni, i genitori, i figli, i nipoti in linea retta (nipote verso nonno/a, non nipote verso zio/a), i fratelli e le sorelle.

4 Ai sensi dell'art. 78 c.c., l'"affinità" è il vincolo tra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente di uno dei due coniugi, egli è affine dell'altro coniuge. Pertanto, devono considerarsi affini entro il secondo grado rispetto alla parte correlata: i cognati, i generi, le nuore, i suoceri.



informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia. A tali soggetti si applicano, peraltro, le procedure operative descritte nel presente Regolamento al Capitolo 8.2.8;

2.4. un'entità nella quale una parte correlata o uno stretto familiare di una parte correlata eserciti un'influenza notevole o detenga, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto.

**3. "Soggetti Collegati"**. Trattasi dell'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi.

Prima di proseguire con l'elencazione delle definizioni, è opportuno specificare il perimetro dei Soggetti Collegati cui è applicabile la procedura prevista dall'art. 136 del TUB, identificato come "**perimetro dei Soggetti 136**" e, ciascuno di essi "**Soggetto 136**". Esso costituisce un sottoinsieme del perimetro dei Soggetti Collegati e riveste un carattere di assoluto rilievo in considerazione del fatto che i soggetti che ne fanno parte rappresentano il nucleo centrale dei soggetti con i quali la Banca può compiere operazioni riconducibili al presente Regolamento.

Il perimetro dei Soggetti 136 è composto dai soggetti indicati ai precedenti punti:

- 1.1);
- 1.2);
- 2.1), 2.3) e 2.4) qualora la parte correlata sia un esponente aziendale.

Per quanto concerne il perimetro dei Soggetti 136 sopra riportato è opportuno ricordare che sono state escluse le società, estranee alla Banca, nelle quali l'esponente aziendale e/o un suo familiare detengono incarichi di direzione, amministrazione e controllo. Sono state invece mantenute all'interno del perimetro dei Soggetti 136 le società controllate o soggette ad influenza notevole da parte dei medesimi soggetti<sup>5</sup>.

---

5 Le variazioni apportate al perimetro dei Soggetti 136 dipendono dalle modifiche all'art. 136 del TUB introdotte dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 che, in particolare, ha sottratto dall'ambito di applicazione della norma entrambe le tipologie di società sopra richiamate. Ciò detto, mentre le prime non sono mai state considerate da nessuna normativa, ad eccezione dell'art. 136 del TUB, come parti correlate o soggetti connessi (e non necessiterebbero più, quindi, di particolari presidi o specifici iter procedurali) alle seconde è in ogni caso attribuibile la qualifica di parte correlata. In considerazione di questo stato di cose, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha in ogni caso deciso di prevedere iter specifici di approvazione delle operazioni con tali società per i seguenti motivi:

- con riferimento alle prime, al fine di mantenere un presidio alla situazione di conflitto di interesse ex art. 2391 del Codice civile dovuta alla presenza di un esponente aziendale della Banca o di un suo familiare in un organo di amministrazione, direzione o controllo di una società terza;
- con riferimento alle seconde, per un principio di maggiore prudenza anche in virtù del fatto che esse sono considerate parti correlate, seppur formalmente non più ricadenti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB.

Le soluzioni operative adottate dalla Banca al verificarsi di questi casi sono esposte al successivo capitolo 8.2.1, paragrafi C) e D).

**4. “Controllo”.** Ai fini del presente Regolamento la nozione di controllo è quella individuata ai sensi dell’art. 23 del TUB che comprende i casi previsti dall’art. 2359, commi primo e secondo del Codice civile<sup>6</sup>, il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l’attività di direzione e coordinamento, i casi di controllo nella forma dell’influenza dominante. Rilevano come controllo anche le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un’attività economica. In tal caso si considerano controllanti:

- a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un’influenza determinante sulle decisioni finanziarie ed operative di natura strategica dell’impresa;
- b) gli altri soggetti in grado di influenzare la gestione dell’impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto. Rilevano, inoltre, le eventuali ulteriori fattispecie di controllo o controllo congiunto previste dai principi contabili internazionali (IFRS 10 e IFRS 11);

**5. “Influenza Notevole”.** Ai fini del presente Regolamento per influenza notevole si intende il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un’impresa partecipata, senza averne il controllo. L’influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20% del capitale sociale o dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della società partecipata, ovvero al 10% nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In caso di possesso di partecipazioni inferiore alle predette soglie, costituisce indice di influenza notevole il ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

- a) Essere rappresentati nell’organo con funzione di gestione o nell’organo con funzione di supervisione strategica dell’impresa partecipata;

---

6 Art. 2359 c.c. “Società controllate e società collegate”: *sono considerate società controllate:*

*1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;*

*2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;*

*3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa. Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.”*

- b) partecipare alle decisioni di natura strategica dell'impresa, in particolare in quanto si disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve;
- c) l'esistenza di transazioni rilevanti intendendosi tali le "operazioni di maggiore rilevanza", lo scambio di personale manageriale, la fornitura di informazioni tecniche essenziali.

L'influenza notevole rileva anche quando sia esercitata:

- a) indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano sottoposte indirettamente a influenza notevole le società partecipate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto;
- b) congiuntamente con altri soggetti. In tal caso si considerano i soggetti in grado di esercitare un'influenza notevole in base a diritti, facoltà e poteri derivanti dalle partecipazioni detenute, da patti in qualsiasi forma stipulati, da clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare tale influenza.

Rilevano, inoltre, le eventuali ulteriori fattispecie di influenza notevole previste dai principi contabili internazionali (IAS 28).

- 6. **"Joint Venture"**. Ai fini del presente Regolamento per joint venture si intende un accordo contrattuale col quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto;
- 7. **"Attività di Rischio"**. Per attività di rischio si intendono le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi che devono essere ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito. A tal fine, devono essere applicati i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell'ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi. La disciplina di vigilanza della Banca d'Italia prevede una serie di limiti, rapportati ai Fondi Propri, all'assunzione di attività di rischio da parte della Banca nei confronti dei Soggetti Collegati;
- 8. **"Fondi Propri"**. Per Fondi Propri si intende l'aggregato così come definito dal Regolamento Europeo n. 575/2013 (Regolamento CRR);
- 9. **"Amministratore Indipendente"**. L'amministratore non esecutivo che non sia controparte o Soggetto Collegato ovvero abbia interesse nell'operazione ai sensi dell'art. 2391 del Codice civile, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 30 dello Statuto Sociale e dal Regolamento interno sulla composizione del Consiglio di Amministrazione della Banca. La definizione di indipendenza richiesta è la medesima adottata ai sensi delle disposizioni della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario e del Regolamento interno sulla composizione del Consiglio di Amministrazione della Banca.

Lo Statuto Sociale della Banca prevede la presenza di almeno due Amministratori Indipendenti all'interno del Consiglio di Amministrazione;

10. **“Organo con funzione di supervisione strategica”**. Il Consiglio di Amministrazione della Banca;
11. **“Comitato degli Amministratori Indipendenti”**. Le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia prevedono, in linea generale, che determinate tipologie di operazioni con Soggetti Collegati siano preventivamente esaminate ed approvate da uno specifico Comitato composto da Amministratori Indipendenti ma, al contempo, concedono la possibilità alle banche non quotate, di minore dimensione e complessità operativa, non tenute, ai sensi delle disposizioni sulla governance, a costituire comitati interni all'organo con funzione di supervisione strategica, di non istituire il citato Comitato e di assegnarne i compiti a singoli o più Amministratori Indipendenti. La scelta della Banca è quella di usufruire di questa possibilità e, pertanto, di non costituire il Comitato e di affidarne le competenze ai singoli Amministratori Indipendenti. Questi ultimi, in sede di esame e valutazione delle operazioni, come descritte ai successivi capitoli, possono avvalersi di esperti indipendenti. L'indipendenza degli esperti deve essere valutata dagli stessi Amministratori Indipendenti in base a quanto definito nell'Allegato 4, paragrafo 2.4 del Regolamento CONSOB n. 17221;
12. **“Operazioni con Soggetti Collegati”**. In questa definizione rientrano le transazioni con Soggetti Collegati che comportano assunzione di attività di rischio nonché ogni altro trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Le disposizioni normative prevedono anche tipologie di operazioni escluse dall'ambito di applicazione della disciplina che sono state riportate al successivo capitolo 6;
13. **“Operazione di maggiore rilevanza”**. L'operazione con Soggetti Collegati il cui controvalore in rapporto ai Fondi Propri è superiore alla soglia del 5,00%. In caso di più transazioni con lo stesso Soggetto Collegato che costituiscono parte di un'unica operazione, la Banca considera, ai fini del calcolo della soglia di rilevanza, il loro prevedibile ammontare cumulativamente considerato;
14. **“Operazione di minore rilevanza”**. L'operazione con Soggetti Collegati diversa da quella di maggiore rilevanza;
15. **“Operazione ordinaria”**. L'operazione con Soggetti Collegati, di minore rilevanza, rientrante nell'ordinaria operatività della Banca ed effettuata a condizioni standard o di mercato. Nel definire le operazioni della specie, la Banca tiene conto almeno dei seguenti elementi: riconducibilità all'ordinaria attività (ricorrenza), oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte;

16. **“Operazione di importo esiguo”**. L’operazione con Soggetti Collegati di controvalore non superiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquanta mila/00)<sup>7</sup>;
17. **“Operazioni urgenti”**. Non sono previste deroghe alle procedure definite nel presente Regolamento in caso di urgenza.
18. **“Personale Rilevante”**. I soggetti, identificati ai sensi delle disposizioni sulle politiche e prassi di remunerazione e incentivazione emanate dalla Banca d'Italia in data 30 marzo 2011 e successive modifiche, ai sensi delle quali le banche sono tenute a svolgere *“un’accurata auto-valutazione per identificare il “personale più rilevante”, cioè le categorie di soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della banca. Questo processo deve basarsi su una ricognizione e valutazione delle posizioni individuali (responsabilità, livelli gerarchici, attività svolte, deleghe operative etc.), elementi essenziali per valutare la rilevanza di ciascun soggetto in termini di assunzione di rischi per la banca”*. In coerenza alle disposizioni della Vigilanza e come stabilito dal documento denominato *“Politiche di remunerazione”* approvato dall'Assemblea dei Soci della Banca, nella categoria rientrano tutti i Dirigenti ed inoltre, se non Dirigenti, i Responsabili delle seguenti unità organizzative: Area Amministrativa, Area Commerciale, Area Finanza, Area Crediti, Area Recupero e Monitoraggio Crediti, Area Sviluppo d’Impresa, Antiriciclaggio, Compliance, Risk Management, Revisione Interna.
19. **“Casistiche ex art. 2391 del Codice civile”**. I soggetti ai quali sono applicabili esclusivamente le disposizioni di cui all’art. 2391 del Codice civile, in particolare<sup>8</sup>:
- a) i parenti di terzo e quarto grado e gli affini fino al secondo grado di un esponente aziendale;
  - b) un soggetto, persona fisica o giuridica, assistito professionalmente in proprio o come studio dall’esponente aziendale (commercialista, avvocato, consulente finanziario, ecc...);
  - c) un soggetto vincolato da un rapporto di associazione professionale con l’esponente aziendale;
  - d) le società nelle quali l’esponente aziendale, un suo stretto familiare o uno dei soggetti di cui alla precedente lettera a) possiede partecipazioni non di controllo o delle quali è dipendente o nelle quali detiene incarichi di direzione, amministrazione o controllo;
  - e) un soggetto, persona fisica o giuridica, nei confronti del quale l’esponente aziendale è creditore, nei casi in cui la concessione di un finanziamento da parte della Banca al terzo divenga un presupposto utile e necessario, anche se non l’unico, per il pagamento del debito stesso.

---

<sup>7</sup> Considerando che le operazioni di importo esiguo sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento solo se effettuate da soggetti che non rientrano nel perimetro dei Soggetti 136 e in un’ottica di semplificazione della procedura, per l’individuazione di questo tipo di operazioni si è deciso di non prevedere soglie differenziate a seconda della natura della controparte, come sarebbe previsto dal Regolamento CONSOB n. 17221.

<sup>8</sup> Relativamente al punto 19, con il termine *“esponenti aziendali”* si fa riferimento ad un perimetro di soggetti più ristretto rispetto a quello indicato al precedente Capitolo 4, punto 1.1) in quanto i Sindaci supplenti sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’art. 2391 del Codice civile.

Nel seguito del presente Regolamento è descritto il processo (entità coinvolte e procedura organizzativa) da seguire per la gestione delle operazioni con Soggetti Collegati e con soggetti a cui si applicano le disposizioni dell'art. 2391 del Codice civile. Come già prescritto nelle precedenti versioni del presente Regolamento, è confermata la scelta prudenziale di attribuire al Consiglio di Amministrazione della Banca la competenza esclusiva a deliberare tali operazioni, seguendo modalità differenziate in funzione delle diverse casistiche, come sintetizzato nello schema logico sotto riportato.

Soggetti	Organo deliberante	Modalità di delibera
Perimetro Soggetti 136 (includere le società controllate o soggette ad influenza notevole da parte di un esponente aziendale e/o di un suo stretto familiare)	CDA	Unanimità e voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale
Altri Soggetti Collegati	CDA	Maggioranza Ordinaria
Soggetti ex art. 2391 codice civile	CDA	Maggioranza Ordinaria

## 5. ENTITA' ORGANIZZATIVE INTERESSATE

Nella procedura nel seguito descritta sono interessate le seguenti entità:

1. Il **Consiglio di Amministrazione della Banca**: tutti i suoi componenti sono esponenti aziendali e rappresenta l'organo decisionale di tutte le operazioni che si svolgono con i Soggetti Collegati ed in particolare con gli esponenti aziendali della Banca. Al Consiglio di Amministrazione della Banca è affidato il compito di:
  - predisporre e rivedere con cadenza almeno triennale apposite politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti dei Soggetti Collegati, che devono essere comunicate ai soci e tenute a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia;
  - approvare le procedure dettate in materia di gestione delle operazioni con Soggetti Collegati (trattasi del presente Regolamento) e provvedere alla loro revisione con periodicità almeno triennale;
2. Il **Collegio Sindacale della Banca**: tutti i suoi componenti, compresi quelli supplenti, sono esponenti aziendali; i sindaci effettivi sono inoltre coinvolti nel fornire il proprio assenso alle deliberazioni del Consiglio ai sensi dell'articolo 136 del TUB; inoltre, l'organo di controllo deve verificare la presenza ed il corretto funzionamento di idonee procedure atte a gestire le operazioni con Soggetti Collegati, nonché la presenza di una corretta informativa di bilancio in merito. Il Collegio Sindacale fornisce, qualora richiesta, specifica assistenza agli Amministratori Indipendenti;

3. Il **Direttore Generale ed i Vice Direttori Generali della Banca**: sono esponenti aziendali. Il Direttore Generale assume altresì il ruolo di proponente delle operazioni aventi natura creditizia o che, in ogni caso, determinano l'assunzione di attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati;
4. Il **Segretario del Consiglio di Amministrazione della Banca**: garantisce che il Consiglio assuma le decisioni relative ad obbligazioni ai sensi dell'articolo 136 del TUB con le modalità previste dalla normativa, raccogliendo gli assensi dei sindaci; deve inoltre provvedere a verbalizzare la discussione e le decisioni assunte dall'organo amministrativo ai sensi dello stesso articolo 136; deve provvedere alla verbalizzazione della discussione e decisione assunta per tutte le altre operazioni con parti correlate;
5. L'**Ufficio Legale e Segreteria della Banca**: deve raccogliere periodicamente dagli esponenti aziendali il dettaglio delle loro interessenze ai sensi del presente Regolamento, nonché di quelle dei soggetti ad essi connessi, come definiti al precedente capitolo 4, fornendo dette informazioni all'Ufficio Concessione Crediti della Banca per la gestione delle anagrafiche all'interno del sistema informativo (**applicativo denominato "Daisy"**); deve, inoltre, svolgere gli adempimenti preparatori rispetto alle delibere di Consiglio di Amministrazione della Banca in materia di operazioni con Soggetti Collegati;
6. L'**Ufficio Contabilità Generale della Banca**: deve garantire la corretta informativa al pubblico (nella documentazione di bilancio ai sensi dello IAS 24) e nei confronti delle Autorità di Vigilanza in materia di operazioni con Soggetti Collegati;
7. L'**Ufficio Concessione Crediti della Banca**: deve formalizzare correttamente l'istruttoria delle operazioni aventi natura creditizia con i Soggetti Collegati e, contestualmente, approntare la documentazione per il Direttore Generale della Banca che deve essere poi fornita agli Amministratori Indipendenti. L'Ufficio Concessione Crediti deve fornire le necessarie informazioni preventive all'Ufficio Legale e Segreteria per la predisposizione di deliberazioni formalmente corrette; è inoltre responsabile della corretta registrazione anagrafica dei Soggetti Collegati tramite l'applicativo Daisy.
8. Tutti gli **altri Uffici della Banca** (ad esempio l'Ufficio Contenzioso e l'Ufficio Tecnico ed Economato) che possono proporre operazioni con Soggetti Collegati: predispongono l'istruttoria dell'operazione e la prima bozza del verbale di deliberazione.

## 6. INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Costituiscono operazioni con Soggetti Collegati le transazioni compiute dalla Banca con i Soggetti Collegati che comportano assunzione di attività di rischio nonché ogni altro trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito o meno un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, se realizzate con Soggetti Collegati.

Come anticipato, le operazioni rilevanti con Soggetti Collegati si distinguono in:

- **“operazioni di maggiore rilevanza”**, vale a dire le operazioni con Soggetti Collegati il cui controvalore è superiore alla soglia del 5,00% dei Fondi Propri. In caso di più transazioni con lo stesso Soggetto Collegato che costituiscono parte di un’unica operazione, è considerata ai fini del calcolo della predetta soglia il loro prevedibile ammontare cumulativamente considerato;
- **“operazioni di minore rilevanza”**, vale a dire le operazioni con Soggetti Collegati diverse da quelle di maggiore rilevanza e da quelle di importo esiguo.

Sono **escluse** dalla nozione di operazione con Soggetti Collegati e non rientrano nell’ambito di applicazione del presente Regolamento le seguenti operazioni non rilevanti:

- le operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci della Banca, a parità di condizioni (quali ad esempio gli aumenti di capitale senza esclusione del diritto di opzione);
- le operazioni effettuate tra banche nel mercato interbancario;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalle Autorità di Vigilanza (ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Banca per l’esecuzione di istruzioni impartite dalle Autorità di Vigilanza nell’interesse della stabilità della Banca);
- le deliberazioni in materia di remunerazione, anche per particolari cariche, dei componenti gli organi di amministrazione, direzione e controllo e dei dirigenti con responsabilità strategiche, nonché gli eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari e relative operazioni esecutive, in favore di dipendenti della Banca, per la cui disciplina si rinvia al documento sulle politiche di remunerazione approvato dall’Assemblea dei Soci in conformità alle disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia sul governo societario. Perché queste delibere siano escluse dall’applicazione delle procedure previste nel presente Regolamento, la remunerazione assegnata deve essere individuata in conformità con il documento sulle politiche di remunerazione approvato dall’Assemblea dei Soci e quantificata sulla base di criteri che non comportino valutazioni discrezionali;
- le operazioni di importo esiguo;
- le operazioni ordinarie.



Come da Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia, è opportuno specificare che i casi di esclusione relativi alle operazioni di importo esiguo ed alle operazioni ordinarie non si applicano qualora la controparte sia un Soggetto 136, tranne in caso di operazioni di raccolta effettuate a condizioni standard o di mercato.

## 6.1 Limiti all'assunzione di attività di rischio

Un approfondimento a parte merita l'introduzione, da parte delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia, del concetto di limite prudenziale alle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati. In sostanza, l'assunzione di dette attività di rischio deve essere contenuta entro determinati limiti percentuali rapportati ai Fondi Propri. I limiti quantitativi dell'ammontare delle attività di rischio sono riferiti a ciascun insieme di Soggetti Collegati. Essi si applicano, quindi, all'ammontare complessivo delle attività di rischio della Banca nei confronti dell'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti ad essa connessi. In tal modo, il conflitto di interessi viene identificato rispetto ai soggetti in grado di esercitare una influenza sulla gestione (parti correlate) e viene poi quantificato avendo presenti le attività di rischio nei confronti dei soggetti medesimi e di quelli ad essi riconducibili (soggetti connessi).

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, dopo un'attenta e approfondita analisi della materia condivisa con gli Amministratori Indipendenti e con i componenti del Collegio Sindacale, ha fissato, all'interno della Policy, i limiti prudenziali all'assunzione di attività di rischio per gli esponenti aziendali riportati nella seguente tabella.

Limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati rapportati ai Fondi Propri			
Soggetto	Limite Banca d'Italia	Limite soggettivo Banca	Limite complessivo Banca
<b>Consigliere di Amministrazione</b>	<b>5,00%</b>	<b>2,50%</b>	<b>10,00%</b>
<b>Sindaco (effettivo e supplente)</b>	<b>5,00%</b>	<b>1,00%</b>	
<b>Direttore Generale e Vice Direttori Generali</b>	<b>5,00%</b>	<b>1,00%</b>	

Come si evince dalla tabella, l'assunzione di attività di rischio nei confronti di un medesimo insieme di Soggetti Collegati deve essere mantenuta entro il limite del 2,50% (per ciascun Consigliere di Amministrazione ed i soggetti ad esso connessi) e dell'1,00% (per ogni altro esponente aziendale ed i soggetti ad esso connessi) dei Fondi Propri. Inoltre, il limite complessivo all'assunzione di attività di rischio, vale a dire nei confronti di tutti i Soggetti Collegati, deve essere mantenuto entro il 10,00% dei Fondi Propri.

Per quanto concerne i limiti relativi alle altre categorie di Soggetti Collegati, diverse dagli esponenti aziendali, occorre fare riferimento a quelli stabiliti dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia.

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI

Per quanto concerne il limite soggettivo, spetta all'Ufficio Concessione Crediti della Banca verificare, in sede di istruttoria di una nuova operazione, che detto limite sia rispettato. In caso negativo, vale a dire qualora l'effettuazione dell'operazione implichi o possa implicare il superamento del limite, esso deve sospendere l'iter istruttorio e comunicare tale circostanza alla Direzione Generale, all'Ufficio Compliance e all'Ufficio Risk Management della Banca, nonché al Titolare della filiale proponente l'operazione, al fine di concordare gli interventi necessari alla gestione della pratica.

## **6.2 Superamento dei limiti all'assunzione di attività di rischio**

Traendo spunto dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia, nell'ipotesi in cui si verifichi, per causa non imputabile a volontà o colpa della Banca, un superamento dei limiti soggettivi che non oltrepassi, in ogni caso, i limiti di vigilanza fissati dalla Banca d'Italia, la Direzione Generale della Banca deve predisporre, entro 45 giorni dall'accertamento del superamento del limite, un piano di rientro che deve successivamente essere approvato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Collegio Sindacale della Banca. Qualora, invece, il superamento oltrepassi anche i limiti di vigilanza, ferma restando l'applicazione della medesima procedura, il piano di rientro dovrà essere trasmesso alla Banca d'Italia entro venti giorni dall'approvazione unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

## **6.3 Operazioni creditizie non effettuabili con Soggetti Collegati**

Prima di descrivere nei successivi Capitoli il processo operativo di gestione delle operazioni, è opportuno fornire alcune indicazioni su determinate tipologie di operazioni di finanziamento che, in considerazione della loro natura e struttura tecnica, il Consiglio di Amministrazione della Banca ha ritenuto opportuno non possano essere effettuate qualora la controparte sia rappresentata da un Soggetto Collegato, in particolare:

- finanziamenti di tipo “bullet”;
- finanziamenti di tipo “hot money”;
- finanziamenti che prevedano un periodo di preammortamento maggiore di 18 mesi, tranne nel caso in cui la controparte sia rappresentata da una società che opera nel settore edilizio (in considerazione del loro uso diffuso sul mercato da parte di questa tipologia di società).

Come indicato, le peculiarità tecniche e/o le modalità di calcolo e addebito degli interessi corrispettivi proprie delle citate operazioni rendono inopportuna la loro contrattualizzazione con i Soggetti Collegati, in particolare con gli esponenti aziendali, in quanto esse presentano profili di rischio particolari che possono risultare, anche solo potenzialmente, non adeguati al rapporto che si instaura tra il Soggetto Collegato e la Banca.

In primo luogo, quindi, gli esponenti aziendali devono astenersi dal richiedere alla Banca, direttamente o indirettamente, finanziamenti di questa tipologia. Allo stesso modo, qualora essi siano richiesti autonomamente da un Soggetto Collegato diverso dall'esponente aziendale, la filiale dove è stata

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI

presentata la domanda deve astenersi dal predisporre la PEF e deve informare il cliente dell'impossibilità di procedere, eventualmente relazionandosi con l'Ufficio Concessione Crediti. Anche quest'ultimo, qualora riceva una pratica che per qualsiasi motivo non è stata bloccata dalla filiale, deve interrompere l'iter istruttorio e relazionarsi con la filiale proponente, il Soggetto Collegato interessato e la Direzione Generale per definire le opportune soluzioni da adottare.

## **7. IL RUOLO DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI**

Oltre alle attività specifiche inerenti l'esame e la deliberazione delle operazioni con Soggetti Collegati, agli Amministratori Indipendenti è assegnato un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Soggetti Collegati, nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

È opportuno precisare, infine, che l'attribuzione di specifici compiti agli Amministratori Indipendenti nelle procedure relative alle operazioni con Soggetti Collegati non incide sui poteri e sulle responsabilità che l'ordinamento assegna in via collegiale all'organo amministrativo. Tale attribuzione costituisce una modalità organizzativa volta a conferire efficacia ed efficienza all'attività di monitoraggio e controllo sulle operazioni in esame ma non esime tutti gli altri amministratori dall'esercizio di compiti e poteri che possono contribuire al perseguimento delle finalità sottese alla disciplina in materia di parti correlate.

## **8. PROCEDURA ORGANIZZATIVA PER LA GESTIONE DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI**

### **8.1 Censimento dei Soggetti Collegati e dei soggetti a cui si applicano solamente le disposizioni di cui all'art. 2391 del Codice civile**

Il primo e fondamentale presidio volto a garantire il rispetto e l'efficacia del presente Regolamento è costituito dalla fase di censimento dei Soggetti Collegati e dei soggetti a cui si applicano le disposizioni dell'art. 2391 del Codice civile.

L'attività di censimento, che riguarda in primo luogo gli esponenti aziendali, prevede che essi segnalino tutti i rapporti intrattenuti con altri soggetti (persone fisiche e giuridiche) che possono essere ricondotti nell'ambito di applicazione del presente Regolamento.

A tale scopo, è previsto che l'esponente aziendale segnali "a monte", vale a dire in un momento di prima comunicazione, di norma all'atto della presentazione della propria candidatura per l'assunzione della carica, i suddetti rapporti. Tutti i soggetti qualificabili come parti correlate sono tenuti a cooperare con la Banca al fine di consentire un censimento corretto e completo dei soggetti a cui si applica il presente Regolamento, in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti connessi. Fermo restando l'aggiornamento periodico annuale dei rapporti intrattenuti, gli esponenti aziendali sono altresì tenuti a dare tempestiva comunicazione<sup>9</sup> all'Ufficio Legale e Segreteria della Banca di ogni variazione che dovesse intervenire nei dati comunicati in precedenza (e.g. accettazione di nuovi incarichi e/o cessazioni)

Sulla base della suddetta elencazione, si ottengono informazioni tali da poter censire l'esponente aziendale ed i soggetti a lui connessi all'interno del sistema informativo interno tramite la procedura Daisy o tramite l'avvaloramento di specifiche notizie all'interno del settoriale "AG – Anagrafe Generale". Questa valorizzazione consente altresì di impedire che le operazioni siano deliberate da parte di organi diversi dal Consiglio di Amministrazione della Banca che, come anticipato, è l'unico organo deputato a deliberare tali operazioni con la Banca.

In particolare, all'atto della presentazione della propria candidatura è richiesto agli esponenti aziendali, mediante la compilazione di apposito modello, di indicare tutti i soggetti elencati al precedente Capitolo 4 del presente Regolamento con i quali intrattengono relazioni.

---

<sup>9</sup> A tal fine si ritiene sufficiente una comunicazione a mezzo messaggio di posta elettronica, purché corredata di tutti gli elementi idonei ad inquadrare con precisione la fattispecie, nonché dei dati anagrafici necessari al censimento.

L'unità operativa responsabile di quest'attività è l'Ufficio Legale e Segreteria della Banca che, in ogni caso, provvede ad un aggiornamento delle segnalazioni con frequenza annuale nel mese di febbraio di ciascun anno.


A reperimento delle informazioni avvenuto, l'Ufficio Legale e Segreteria invia copia della documentazione all'Ufficio Concessione Crediti della Banca, per la valorizzazione dell'indicazione corretta di "status" anagrafico all'interno della procedura Daisy o del settoriale "AG".

Ogni qual volta effettuati un'attività di censimento, l'Ufficio Concessione Crediti verifica le informazioni fornite dalle parti correlate (ad esempio tramite interrogazione di banche dati quali Cerved, Centrale dei rischi, ecc.) e, se necessario, integra il censimento fornito dalla parte correlata. Terminata l'attività di censimento, il medesimo Ufficio ne dà comunicazione tramite e-mail:


- all'Ufficio Revisione Interna della Banca, affinché possa effettuare le verifiche della specie in qualsiasi occasione ritenuta opportuna, in particolare in relazione ai controlli sull'applicazione delle corrette modalità deliberative;
- all'Ufficio Contabilità Generale della Banca, affinché possa verificare la correttezza dei dati da inserire nell'informativa del bilancio d'esercizio;
- agli altri uffici interni della Banca in modo tale da renderli edotti in merito ai nominativi cui si applica la presente disciplina.

I citati Uffici possono quindi estrarre periodicamente ed in autonomia l'elenco dei soggetti censiti, in particolare:

- l'elenco dei soggetti a cui si applicano le disposizioni dell'art. 2391 del Codice civile, tramite tabulato denominato "AGNOTE" disponibile in procedura "GSOS";
- l'elenco delle parti correlate e dei soggetti ad esse connessi tramite l'applicativo "Daisy" sulla base delle seguenti istruzioni:
  - 1) dal menu SIWEB del CSE cliccare sull'applicativo "Menù Soggetti Rilevanti" e su "Daisy App CITRIX Soggetti rilevanti", come da maschera in calce.





- 2) all'apertura dell'applicativo, selezionare il pacchetto "Soggetti Rilevanti 2.0", come da maschera in calce.



REGOLAMENTO IN MATERIA DI ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI


Data aggiornamento 26.11.2021

- 3) all'apertura della maschera, selezionare "Gestione albero" e, nella maschera successiva, selezionare "Avvia elaborazione" come da maschere in calce.




- 4) al termine dell'elaborazione (segnalata sulla parte destra della maschera alla voce "Notifiche") selezionare "Informativa albero", come da maschere in calce.





- 5) selezionare il campo evidenziato dalla freccia, come da maschera in calce, che permette di estrarre l'elenco dei soggetti censiti tramite file Excel.



Infine, è opportuno ricordare che ogni ufficio interno o filiale della Banca che, nello svolgimento delle proprie attività, ritengano necessaria l'inclusione di un nuovo soggetto nell'elenco delle parti correlate, dei soggetti connessi o dei soggetti a cui si applicano le disposizioni dell'art. 2391 del codice civile deve tempestivamente darne comunicazione per iscritto all'Ufficio Legale e Segreteria che provvederà ad

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI

informare l'Ufficio Concessione Crediti ed a richiedere al soggetto interessato conferma delle informazioni raccolte. Nel frattempo, il soggetto interessato sarà prudenzialmente considerato come Parte Correlata.

## 8.2 Le operazioni con Soggetti Collegati

### 8.2.1 Le operazioni con Soggetti Collegati di natura creditizia

La filiale di riferimento del Cliente, accertato che trattasi di Soggetto Collegato dalla valorizzazione dello specifico status presente in procedura anagrafe, inoltra la pratica di fido all'Ufficio Concessione Crediti che appronta la pratica di fido, avendo cura di effettuare le seguenti preventive valutazioni:

- a) se trattasi di operazione alla quale sono applicabili le procedure definite nel presente Regolamento e, in caso affermativo, se trattasi, o meno, di operazione riferita ad un soggetto cui si applica la procedura ai sensi dell'articolo 136 del TUB;
- b) se trattasi di operazione di minore o maggiore rilevanza;
- c) se siano rispettati i limiti alle attività di rischio nel caso in cui il soggetto sia un esponente aziendale od un soggetto ad esso connesso.

A seconda dell'esito delle valutazioni sopra esposte, la procedura organizzativa segue diversi iter, in considerazione della tipologia di Soggetto Collegato e di entità dell'operazione.

<b>CASO A) – Operazioni di natura creditizia con Soggetti Collegati cui si applica la procedura ex art. 136 del TUB<sup>10</sup></b>
--

#### ***Fase pre-deliberativa***

Qualora l'operazione riguardi un Soggetto 136 e sia di minore rilevanza, il Responsabile dell'Ufficio Concessione Crediti della Banca, dopo aver istruito la pratica ed averla condivisa con il Direttore Generale, provvede a caricarla su supporto informatico, nell'apposita cartella (directory) ad accesso riservato, in essere per ciascun Amministratore Indipendente, ad eccezione di quello eventualmente coinvolto nell'operazione medesima; ciascun Amministratore Indipendente quindi potrà liberamente consultare in dettaglio ciascuna pratica. Dalla documentazione inviata, deve risultare la natura della correlazione, le modalità esecutive, il tipo, i termini e le condizioni dell'operazione, il procedimento valutativo seguito, la convenienza e le motivazioni sottese all'operazione, gli eventuali rischi per la Banca.

---

<sup>10</sup> La procedura non si applica alle operazioni di raccolta effettuate a condizioni standard o di mercato.

Contestualmente al carico delle pratiche sulle cartelle degli Amministratori Indipendenti, il Responsabile dell'Ufficio Concessione Crediti ne dà comunicazione tramite e-mail alle seguenti unità organizzative, allegando l'immagine (cosiddetto "screenshot") delle cartelle stesse contenenti i relativi file:

- Ufficio Compliance;
- Ufficio Risk Management;
- Ufficio Revisione Interna.

È opportuno specificare che ricadono nell'ambito di applicazione del presente CASO A) anche le operazioni di natura creditizia a favore di soggetti in relazione ai quali la Banca ha ottenuto una garanzia personale o reale da parte di un esponente aziendale (si veda il precedente Capitolo 4, punto 1.2). Al verificarsi di tali casi spetta all'Ufficio Concessione Crediti della Banca assegnare la competenza deliberativa delle operazioni al Consiglio di Amministrazione e a far in modo che esse siano gestite nel rispetto di quanto previsto nel presente CASO A). A tal fine, stante l'impossibilità alla data del presente Regolamento di generare automatismi procedurali e/o informatici, l'Ufficio Concessione Crediti accerta la presenza dell'esponente aziendale come garante dell'operazione nei seguenti momenti:

- qualora l'operazione ricada nei limiti deliberativi della filiale proponente, all'atto del perfezionamento della garanzia;
- qualora l'operazione non ricada nei limiti deliberativi della filiale proponente, all'atto dell'istruttoria della pratica di fido.

Resta inteso che nei suddetti casi, anche la filiale di riferimento del Cliente, nel momento in cui prende atto della garanzia rilasciata da un esponente aziendale, deve premurarsi di informare al riguardo e per iscritto (anche con e-mail) l'Ufficio Concessione Crediti, anche al fine di porre in essere un controllo di linea a presidio della regolarità dell'iter istruttorio e deliberativo che dovrà essere condotto.

Come indicato al precedente capitolo 6.1 con riferimento ai limiti soggettivi all'assunzione di attività di rischio e, a maggior ragione, ai limiti più prudenziali rispetto a quelli previsti dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia posti dalla Banca, non possono verificarsi operazioni di natura creditizia di maggiore rilevanza, essendo detti limiti inferiori alla soglia del 5,00% dei Fondi Propri che identifica, per l'appunto, una operazione come di maggiore rilevanza. Pertanto, non vi è necessità di prevedere specifiche procedure al riguardo.

### ***Fase deliberativa***

Gli Amministratori Indipendenti, in occasione della seduta del Consiglio di Amministrazione che delibera sull'operazione, rilasciano un parere preventivo e motivato sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, rappresentando le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa. Qualora ciò avvenga, essi si relazionano con gli altri amministratori, con il Collegio Sindacale e con il Direttore Generale al fine di approfondire le motivazioni che stanno alla base delle lacune o inadeguatezze sull'operazione da

loro manifestate. In ogni caso, l'approvazione dell'operazione dovrà comunque avvenire con il voto favorevole di tutti i consiglieri di amministrazione e con il parere favorevole del Collegio Sindacale. L'esponente aziendale cui l'operazione si riferisce dovrà astenersi dalla votazione.

La delibera dovrà fornire adeguata motivazione in merito a:

- l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca;
- le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Gli elementi idonei a tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Il parere degli Amministratori Indipendenti potrà essere rilasciato in forma orale o scritta. Nel primo caso, occorrerà trascrivere il parere espresso da ciascun Amministratore Indipendente nel verbale della seduta, mentre nel secondo caso, il parere ne costituirà allegato, nonché parte integrante e sostanziale.

È opportuno ricordare che la delibera prevede l'unanimità del Consiglio di Amministrazione ed il voto favorevole di tutti i componenti l'organo di controllo. L'unanimità prescritta non è condizionata alla presenza di tutti i componenti l'organo amministrativo essendo sufficiente che intervenga un numero di membri pari a quello necessario per la validità delle deliberazioni e che tutti i presenti, senza alcuna astensione salvo quella dell'interessato, votino a favore dell'operazione.

L'assenso dei sindaci può essere raccolto anche successivamente alla seduta alla quale non abbiano eventualmente partecipato, purché per iscritto e fino ad allora l'operazione non può essere perfezionata. Nella verbalizzazione della deliberazione assunta si deve aver cura di far risultare esplicitamente l'osservanza delle condizioni descritte.

<b>CASO B) - Operazioni di natura creditizia con Soggetti Collegati cui non si applica la procedura ex art. 136 del TUB</b>
---

### ***Fase pre-deliberativa***

Qualora il Soggetto Collegato non sia un Soggetto 136, il Responsabile dell'Ufficio Concessione Crediti della Banca, dopo aver istruito la pratica ed averla condivisa con il Direttore Generale, provvede a caricarla su supporto informatico, nell'apposita cartella (directory) ad accesso riservato, in essere per ciascun Amministratore Indipendente, ad eccezione di quello eventualmente coinvolto nell'operazione medesima; ciascun Amministratore Indipendente quindi potrà liberamente consultare in dettaglio ciascuna pratica. Dalla documentazione inviata, deve risultare la natura della correlazione, le modalità esecutive, il tipo, i termini e le condizioni dell'operazione, il procedimento valutativo seguito, la convenienza e le motivazioni sottese all'operazione, gli eventuali rischi per la Banca.

Contestualmente al carico delle pratiche sulle cartelle degli Amministratori Indipendenti, il Responsabile dell'Ufficio Concessione Crediti ne dà comunicazione tramite e-mail alle seguenti unità organizzative, allegando l'immagine (cosiddetto "screenshot") delle cartelle stesse contenenti i relativi file:

- Ufficio Compliance;
- Ufficio Risk Management;
- Ufficio Revisione Interna.

Qualora l'operazione sia di maggiore rilevanza<sup>11</sup>, ogni Amministratore Indipendente sarà coinvolto già nella fase delle trattative e nella fase di istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato e può richiedere informazioni più specifiche sull'andamento delle trattative e maggiori elementi utili ad approfondire ed ampliare l'istruttoria.

### ***Fase deliberativa***

In occasione della seduta del Consiglio di Amministrazione che delibera sull'operazione, gli Amministratori Indipendenti rilasciano un parere preventivo e motivato sull'interesse della società al compimento dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni, rappresentando le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase pre-deliberativa. Qualora ciò avvenga, essi si relazionano con gli altri amministratori, con il Collegio Sindacale e con il Direttore Generale al fine di approfondire le motivazioni che stanno alla base delle lacune o inadeguatezze sull'operazione da loro manifestate. Qualora anche uno solo dei pareri sia negativo, l'operazione non può essere approvata. In caso di approvazione dell'operazione la delibera deve fornire tutti gli elementi di cui al CASO A).

Il parere degli Amministratori Indipendenti potrà essere rilasciato in forma orale o scritta. Nel primo caso, occorrerà trascrivere il parere espresso da ciascun Amministratore Indipendente nel verbale della seduta, mentre nel secondo caso, il parere ne costituirà allegato, nonché parte integrante e sostanziale.

<b>CASO C) - Operazioni di natura creditizia con società controllate o soggette ad influenza notevole da parte di un esponente aziendale e/o di un suo stretto familiare</b>
--

Come sopra indicato, le società in esame sono state incluse nel Perimetro dei Soggetti 136. Per tale motivo alle operazioni effettuate con le stesse si applica il medesimo iter descritto al precedente CASO A) cui è fatto rinvio.

---

<sup>11</sup> Come già indicato in precedenza, dati i limi all'assunzione di attività di rischio, non possono verificarsi operazioni di natura creditizia di maggiore rilevanza ma risulta utile definire una procedura per l'approvazione di operazioni di maggiore rilevanza per le operazioni aventi natura diversa da quella creditizia (si veda paragrafo 8.2.2).

## **8.2.2 Le operazioni con Soggetti Collegati aventi natura diversa da quella creditizia**

Qualora l'operazione non sia di natura creditizia ma riguardi, ad esempio, un'operazione di raccolta (es.: sottoscrizione di una obbligazione c.d. "One to One" emessa dalla Banca), un incarico di consulenza o la compravendita di un bene con un qualsiasi Soggetto Collegato, l'iter di deliberazione dell'operazione nasce dall'unità operativa responsabile della medesima (ad esempio l'Ufficio Contenzioso e l'Ufficio Tecnico ed Economato). Tale unità operativa deve verificare lo status anagrafico della controparte dell'operazione e, qualora riscontri che si tratta di Soggetto Collegato, predisporre l'istruttoria dell'operazione e relazionarsi, in primo luogo, con il Direttore Generale, al fine di effettuare una prima analisi delle implicazioni connesse al rapporto con il Soggetto Collegato. Se il Direttore Generale ritiene opportuno procedere, l'unità operativa predisponde la bozza del verbale di deliberazione. Alle operazioni sono applicabili le stesse regole ed i medesimi criteri sopra definiti con riferimento alla fase pre-deliberativa e deliberativa.

## **8.2.3 Le operazioni di importo esiguo e le operazioni ordinarie**

Alle operazioni di importo esiguo ed alle operazioni ordinarie, che non siano effettuate con Soggetti 136 e che non ricadano nel caso descritto al precedente punto C), non si applicano le procedure di cui al presente Regolamento.

Per le prime, sussiste unicamente l'obbligo per la Banca di tenere evidenza dell'ammontare complessivo annuo delle stesse. Per le seconde, la delibera di approvazione deve contenere gli elementi che comprovino il carattere "ordinario" dell'operazione. A tal fine, la Banca tiene conto della riconducibilità dell'operazione all'ordinaria attività, all'oggettività delle condizioni, alla semplicità dello schema economico-contrattuale, alla dimensione, alla tipologia della controparte ed alla tempistica. Inoltre, l'organo deliberante deve fornire informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed agli Amministratori Indipendenti della Banca sulle operazioni ordinarie concluse e sull'applicazione dei casi di esenzione previsti dalla normativa. Questi ultimi devono verificare la corretta applicazione delle condizioni di esenzione alle operazioni ordinarie e concluse a condizioni di mercato o standard a loro comunicate in base a quanto definito dal paragrafo 9.1 lettera b) e possono fornire pareri o formulare osservazioni al Consiglio di Amministrazione, alla Direzione Generale ed al Collegio Sindacale della Banca ai fini dell'adozione di eventuali misure correttive.

## **8.2.4 Le operazioni di competenza assembleare**

Qualora un'operazione con Soggetti Collegati sia, ai sensi di legge o di Statuto, di competenza dell'Assemblea dei Soci e debba essere da questa autorizzata, devono essere applicate le regole sopra descritte anche alla proposta di deliberazione che il Consiglio di Amministrazione deve sottoporre all'Assemblea.

### 8.2.5 Le delibere quadro

Categorie di operazioni omogenee e sufficientemente determinate possono essere concluse con determinate categorie di Soggetti Collegati sulla base di delibere quadro approvate con le medesime modalità (fase pre-deliberativa e fase deliberativa) sopra illustrate. In particolare, ai fini della distinzione tra procedure applicabili (operazioni di minore/maggiore rilevanza) la Banca tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto di delibera, cumulativamente considerate.

Le singole operazioni compiute a valere su tali delibere quadro non sono assoggettate alle regole previste ai precedenti paragrafi. Le delibere quadro non possono coprire un periodo superiore ad un anno. Esse riportano tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni cui fanno riferimento.

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; a tale operazione si applicano, pertanto, le regole stabilite in via generale per ciascuna operazione con Soggetti Collegati.

In occasione dell'approvazione di una delibera quadro, la Banca pubblica un documento informativo qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera sia superiore al 5,00% dei Fondi Propri.

### 8.2.6 Le operazioni concluse con il Personale Rilevante

Le Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia riservano un particolare trattamento alle operazioni poste in essere con il c.d. "Personale Rilevante", così come definito al precedente capitolo 4. In particolare, secondo la Banca d'Italia, sebbene i soggetti rientranti nella categoria non siano considerabili come parti correlate, la loro attività professionale o il loro ruolo aziendale hanno o possono avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca. Per tale motivo, occorre prevedere appositi meccanismi di valutazione, gestione e controllo delle operazioni poste in essere con tali soggetti. A tal proposito, la scelta della Banca è quella di attribuire la competenza esclusiva a deliberare ed a gestire successivamente le operazioni di specie al Comitato Esecutivo della Banca che, peraltro, è l'unico Organo competente a deliberare le operazioni relative ai Dipendenti della Banca. In considerazione del fatto che la Banca d'Italia specifica che l'attenzione deve essere posta alle operazioni nelle quali il Personale Rilevante può avere direttamente, ma anche indirettamente, un proprio o diverso interesse, la medesima procedura deve applicarsi anche ai soggetti connessi del Personale Rilevante. A tal fine, l'Ufficio Legale e Segreteria della Banca sottopone al Personale Rilevante il medesimo questionario informativo previsto per gli esponenti aziendali e provvede ad inviarne copia all'Ufficio Concessione Crediti per la valorizzazione anagrafica dei soggetti interessati tramite inserimento del codice informativo "4 – SR - Soggetto Rilevante Parti Correlate" all'interno del settoreiale "AG" della procedura CSE.

Come indicato sopra (Capitolo 4, punto 18), tra i soggetti inclusi nella categoria “Personale Rilevante” figurano anche il Direttore Generale ed il/i Vice Direttore/i Generale/i della Banca. È opportuno ricordare che a tali soggetti, quali esponenti aziendali, si applicano le procedure previste per i Soggetti 136 e non quelle di cui al presente paragrafo.

### 8.2.7 Le operazioni rientranti nel perimetro dell’art. 2391 del Codice civile

Come prescritto dal precedente capitolo 8, fermo restando l’obbligo in capo all’esponente aziendale di dichiarare in via preventiva l’elenco dei soggetti che ricadono nell’ambito di applicazione dell’art. 2391 del codice civile, nel corso della riunione consiliare l’esponente aziendale ha il dovere di comunicare la sussistenza del proprio interesse agli Amministratori e ai Sindaci tramite un’informativa il più possibile completa affinché questi ultimi siano messi in condizione di adottare una deliberazione informata e consapevole. La predetta informativa, che può essere resa anche oralmente, deve in ogni caso comprendere:

- **la natura dell’interesse:** occorre precisare se si tratta di un interesse patrimoniale o non patrimoniale; se esso sia o meno in conflitto con quello sociale e, infine, se tale interesse sia concreto e attuale o solo potenziale;
- **i termini dell’interesse:** occorre precisare se si sia portatori di un interesse per conto proprio o di terzi e, in questo secondo caso, chiarire chi sia il soggetto interessato e quali siano i legami tra l’esponente aziendale e il terzo;
- **la portata dell’interesse:** occorre indicare la rilevanza pratica dell’interesse, indicando vantaggi e svantaggi che potrebbero derivare all’esponente aziendale dalle decisioni della Banca e, quando possibile, l’estensione temporale dello stesso.

Resta in facoltà dell’esponente aziendale decidere, anche al fine di precostituirsi la prova dell’adempimento dell’obbligo, di trasmettere l’informativa per iscritto agli altri esponenti aziendali prima della riunione consiliare in cui deve essere discussa l’operazione. A tal fine, l’esponente aziendale può avvalersi dell’Ufficio Legale e Segreteria.

A prescindere dalla modalità con la quale l’informativa è stata resa, essa deve essere sempre trascritta nel verbale del Consiglio di Amministrazione, all’interno del quale occorre altresì indicare e motivare adeguatamente le ragioni e la convenienza dell’operazione per la Banca, a prescindere dal fatto che essa sia approvata o meno.

Per quanto concerne la fase deliberativa, l’operazione può essere approvata a maggioranza ordinaria, ma l’esponente aziendale a cui l’operazione si riferisce dovrà astenersi dalla votazione.



### **8.3 La gestione delle operazioni dopo la loro approvazione ed esecuzione**

Qualora un'operazione conclusa con un Soggetto Collegato dia luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, la Banca, al fine di tutelare i propri interessi, pone in atto le stesse misure previste per le operazioni della medesima specie effettuate con la generalità della Clientela, al fine di evitare possibili condizionamenti o il mancato rispetto della normativa interna specifica a causa dello status di Soggetto Collegato cui è imputato il rapporto. A tal fine, ogni attività posta in essere dalla Banca deve essere preventivamente sottoposta al preventivo esame degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale, nonché all'approvazione del Consiglio di Amministrazione della Banca.

## 8.4 Schema riepilogativo dell'iter di gestione delle operazioni

Per maggior chiarezza espositiva, nel seguito è riportato uno schema che riepiloga l'iter di gestione delle operazioni a seconda della tipologia di controparte e dell'entità delle operazioni medesime.

Soggetti	Tipo Operazione	Amministratori Indipendenti	Delibera CDA	Informativa
Soggetti 136	Minore Rilevanza	SI Informativa preventiva ai singoli Amministratori Indipendenti	SI Delibera a unanimità, parere favorevole Sindaci e rilascio parere Amministratori Indipendenti	Nessuna informativa
	Maggiore Rilevanza	SI Esame preventivo Amministratori Indipendenti e loro coinvolgimento in fase istruttoria	SI Delibera a unanimità, parere favorevole Sindaci e rilascio parere Amministratori Indipendenti	SI Informativa a CONSOB e al pubblico
	Operazioni di raccolta a condizioni standard	Esente da procedura 136 (Vedi "Altri Soggetti Collegati" se di maggiore rilevanza)		
Altri Soggetti Collegati	Minore Rilevanza	SI Esame preventivo Amministratori Indipendenti e formulazione parere	SI Maggioranza ordinaria	Nessuna informativa
	Maggiore Rilevanza	SI Esame preventivo Amministratori Indipendenti loro coinvolgimento in fase istruttoria e formulazione parere	SI Maggioranza ordinaria	SI Informativa a CONSOB e al pubblico
	Operazioni ordinarie/esigie	Escluse da procedura		
Soggetti ex art. 2391 codice civile	Qualsiasi tipologia	Nessuna Informativa preventiva	SI Maggioranza ordinaria previa informativa al CDA e CS da parte dell'esponente in conflitto di interesse	Nessuna Informativa

## 8.5 Informativa agli Organi Aziendali sulle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati

Al fine di creare un ulteriore strumento di disclosure e trasparenza a favore degli Organi di vertice della Banca relativamente al livello di esposizione delle attività di rischio nei confronti dei Soggetti Collegati, la Funzione di Compliance inserisce nel proprio Tableau de Bord, presentato trimestralmente al Consiglio di Amministrazione, una specifica informativa riportante l'esposizione complessiva di ciascun Soggetto Collegato, l'incidenza percentuale della stessa rispetto ai Fondi Propri, nonché quella complessiva di tutti i Soggetti Collegati.

## 9. INFORMATIVA AL PUBBLICO ED ALLE AUTORITA' DI VIGILANZA SULLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Le disposizioni normative prevedono una serie di obblighi informativi a carico della Banca che, a seconda dell'oggetto dell'informativa, devono essere assolti nei confronti del pubblico, della Consob o di entrambi.

### 9.1 Obblighi informativi previsti dalla Delibera Consob n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modifiche.

Nel seguito, sono riportati gli obblighi informativi previsti dalla disciplina Consob:

- a) **Procedure interne** - il presente Regolamento e le sue successive modifiche sono pubblicati sul sito internet della Banca. È previsto, inoltre, un richiamo alle procedure all'interno della relazione annuale sulla gestione, anche mediante semplice riferimento/rinvio al sito internet. Il Collegio Sindacale, infine, riferisce all'Assemblea annuale dei Soci, tramite la propria relazione, in merito all'attività di verifica posta in essere;
- b) **Operazioni di maggiore rilevanza** – in occasione di operazioni di maggiore rilevanza, la Banca predisponde un documento informativo redatto in conformità all'allegato 4 della Delibera Consob n. 17221. La Banca ha l'obbligo di predisporre il documento informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio, essa concluda con la medesima controparte più operazioni fra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, se cumulate fra loro, superino il limite che identifica le operazioni di maggiore rilevanza. Il documento informativo deve essere pubblicato entro 7 giorni dall'approvazione dell'operazione, sia ponendolo a disposizione del pubblico presso la sede sociale (utilizzando il sito internet della Banca), sia tramite trasmissione del documento stesso a due agenzie di stampa ai sensi del Titolo II Capo I del Regolamento Emittenti Consob. Qualora il superamento della soglia sia determinato da un cumulo di operazioni, il termine per la messa a disposizione del pubblico si estende a 15 giorni decorrenti dall'operazione che ha comportato il superamento della soglia di rilevanza. Qualora presenti, il documento informativo deve essere corredato dai pareri degli Amministratori Indipendenti e, qualora la Banca se ne sia avvalsa, dei pareri rilasciati da esperti

REGOLAMENTO IN MATERIA DI ATTIVITA' DI RISCHIO E CONFLITTI DI INTERESSE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI COLLEGATI

qualificati come indipendenti. Contestualmente alla diffusione al pubblico, la Banca deve trasmettere alla Consob i medesimi documenti utilizzando il canale previsto dalla normativa vigente. Qualora l'operazione rappresenti anche una fattispecie espressa di informazione privilegiata ex art. 181 del TUF, nel comunicato predisposto ai sensi dell'art. 114 del TUF occorre:

- specificare che la controparte è un Soggetto Collegato e descrivere la natura della correlazione;
- indicare la denominazione o il nominativo della controparte;
- specificare se l'operazione sia di minore o maggiore rilevanza nonché descrivere la procedura seguita nell'approvazione dell'operazione. Qualora si tratti di operazione di maggiore rilevanza, occorre indicare che sarà pubblicato un comunicato ai sensi della Delibera Consob n. 17221.

Nel caso di operazioni ordinarie concluse a condizioni di mercato o standard, di cui al precedente capitolo 8.2.3 che superano la soglia di maggiore rilevanza, la Banca provvede a:

- comunicare alla Consob e agli Amministratori Indipendenti le informazioni riguardanti la controparte, l'oggetto e il corrispettivo dell'operazione che beneficia dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro;
- indicare nella relazione sulla gestione la controparte, l'oggetto e il corrispettivo delle operazioni di maggiore rilevanza concluse nell'esercizio, avvalendosi di questa tipologia di esclusione.

Qualora un'operazione con parti correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- a) la descrizione dell'operazione;
- b) l'indicazione che la controparte dell'operazione è una parte correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- c) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- d) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza identificate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento CONSOB n. 17221, e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione di un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del medesimo Regolamento CONSOB n. 17221;
- e) la procedura che è stata o sarà seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, se la società si è avvalsa di un caso di esclusione previsto dagli articoli 13 e 14 del Regolamento CONSOB n. 17221;
- f) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario degli amministratori o consiglieri indipendenti.

## 9.2 Obblighi informativi previsti dalle Disposizioni della Banca d'Italia del 12 dicembre 2011

Nel seguito, sono riportati gli obblighi informativi previsti dalla disciplina Banca d'Italia:

- 1) **Attività di rischio** - Le attività di rischio verso soggetti collegati sono segnalate dalla Banca alla Banca d'Italia con la periodicità ed il livello di dettaglio previsti dalla relativa disciplina segnaletica prudenziale.

## 10. CONTROLLI

La Banca si è dotata di processi di controllo atti a garantire la corretta misurazione e gestione dei rischi assunti verso i Soggetti Collegati e a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche e delle procedure interne. In tale contesto:

- il Collegio Sindacale della Banca sorveglia con particolare attenzione l'applicazione della descritta procedura, in primis durante le sedute del Consiglio di Amministrazione della Banca alle quali partecipa, ma anche con il supporto dell'Ufficio Revisione Interna e dell'Ufficio Compliance della Banca, ognuno per le rispettive competenze. Il Collegio Sindacale, inoltre, vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi indicati nelle disposizioni normative della Banca d'Italia e della Consob, nonché sulla loro osservanza e ne riferisce all'Assemblea dei Soci ai sensi dell'articolo 2429, secondo comma, del Codice civile ovvero dell'articolo 153 del TUF;
- l'Ufficio Compliance verifica nel continuo l'aderenza della procedura all'evoluzione della normativa. Inoltre, ad esso è affidato il compito di verificare:
  - l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
  - l'Ufficio Risk Management;
  - anche sulla base delle verifiche trimestrali dell'Ufficio Compliance sull'esposizione dei Soggetti Collegati, verifica il rispetto dei limiti di vigilanza ed interni alle attività di rischio sopra indicati. Il medesimo Ufficio controlla, inoltre, il rispetto dei livelli di propensione al rischio eventualmente definiti nel Risk Appetite Framework (RAF)
- l'Ufficio Revisione Interna verifica l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente eventuali anomalie all'organo con funzione di controllo ed agli organi di vertice della Banca, e riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva della Banca ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti di interesse, se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi;
- gli Amministratori Indipendenti svolgono un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione di rischi verso Soggetti Collegati nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici gestionali.

**FINE DEL DOCUMENTO**